

### **ANCORA IN VIAGGIO**

Diabetes no limits e povertà no limits

#### Verbale di Assemblea Straordinaria del23/03/2019

L'anno 2019, il giorno 23, del mese di Marzo, alle ore 16.05, presso Centro Civico di Quiesa di Massarosa, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione ANCORA IN VIAGGIO Diabetes no limits e Povertà no limits

Assume la presidenza dell'Assemblea, il Signor TALINI Massimiliano, verbalizza la Sig.ra FEDERIGI Sabina.

Il Presidente costatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso scritto spedito a tutti i soci così come previsto dall'art.11 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n°22 soci iscritti, n°11 deleghe valide, n° 2 deleghe nulle, n° 2 persone non soci, per un totale di n° 33 soci su n° 60 iscritti ; dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea Straordinaria in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale in base alla nuova legge del terzo settore

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale in base al Codice del Terzo settore – decreto legislativo n 117 del 3 luglio 2017 e spiega ai soci presenti le varie necessità e proposte per migliorare il percorso futuro dell'associazione

Successivamente viene fatta lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente nº 21 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura dei n°21 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La segretaria viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.8 della L.266/91.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Foolerie Johnne

Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Viareggio

tta il \_2

serie 2019

OdV Onlus - Via Casina 40 Quiesa - 55054 Massarosa (Lucca) C.F. 91048720469

①+39 0584.974539 🖂 odv.ancorainviaggio@gmail.com

### STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

#### **ANCORA IN VIAGGIO ODV**

Diabetes no limits e povertà no limits

## ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.* 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione:* 

"ANCORA IN VIAGGIO – Diabetes no limits e povertà no limits" ODV, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Massarosa prov. Lucca e con durata illimitata.

## ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione nasce per continuare i messaggi di Mauro Talini diabetico insulino dipendente, "Ciclista della Solidarietà" ed "Atleta di Dio" che il 13 maggio 2013 durante uno dei suoi tanti "viaggi in solitaria" in Messico a Caborca è stato investito da un camion. La testimonianza di vita e i messaggi di Mauro Talini (24/07/1973-13/05/2013) racchiusi nelle 4S: Salute, Sport, Solidarietà e Spiritualità, non possono fermarsi.

L'associazione *non ha scopo di lucro e* persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale,* in particolare:

- \* educare alla sicurezza stradale e alimentare e alla conoscenza della patologia del diabete, particolarmente del tipo 1 (DM1) di cui Mauro Talini era affetto che colpisce specialmente bambini e adolescenti ma anche adulti.
- \* sensibilizzare ai valori dello Sport, inteso come attività fisica che se praticata in maniera costante e accompagnata da una dieta specifica diventa via privilegiata di crescita, strumento di educazione, accettazione del proprio limite, energia e forza per lottare e non mollare.
- \* promuovere la solidarietà come gesti di amore, per creare stili di vita di condivisione, di fraternità dove la povertà non è più un limite ma un'opportunità di bene comune, di comunione e di pace.
- \* diffondere e testimoniare la spiritualità e la bellezza del Vangelo vivendo con coerenza e fede la vita quotidiana, la semplicità delle relazioni, l'incontro con l'altro come occasione di crescita e sperimentando la "forza in più" della preghiera a Gesù e Maria. Creare una cultura di fede, speranza e amore verso l'uomo e di salvaguardia, cura verso il creato.

L'associazione svolge *prevalentemente in favore di terzi* le seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- ✓ interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, in particolare:
  - \* persegue l'obiettivo di sostegno e aiuto ai bambini/ragazzi con diabete, con patologie legate al diabete o come conseguenza del diabete; bambini con disabilità che praticano

pag. 1

30/2/2 10/000

anche sport o attività terapeutiche, con particolare attenzione rivolta al ciclismo; bambini in situazione di disagio e di povertà nei paesi in via di sviluppo: in particolare America Latina ed Africa.

- ✓ educazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, in particolare:
  - \* promuove percorsi educativi nelle scuole, nelle parrocchie, nei gruppi giovanili...
- ✓ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, in particolare:
  - \* eventi culturali e/o dedicati alla salute, pedalate cicloturistiche, iniziative di solidarietà mirate, pellegrinaggi e iniziative di evangelizzazione e spiritualità, scambi culturali, divulgazione di materiale informativo, libri e quant'altro per i fini istituzionali.
- √ organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- ✓ beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, in particolare:
  - \* donazioni ad altri enti (associazioni, congregazioni, parrocchie..).

L'associazione collabora con altre associazioni, strutture ospedaliere o istituzioni anche internazionali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

## ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicaria agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

## ART. 4 (Classificazione degli associati)

Gli associati si suddividono in ordinari e onorari.

Gli associati onorari sono coloro i quali si sono distinti con esempi virtuosi in accordo allo spirito e ai principi dell'associazione e che hanno altamente contribuito al raggiungimento dei suoi scopi. Hanno gli stessi diritti/obblighi degli altri associati, ad eccezione dell'obbligo di pagare la quota associativa.

## ART. 5 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere ali organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa (in base alla classificazione degli associati) secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

## ART. 6 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: in cui l'associato svolga

Tealouis, Shows

attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obblighi dell'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare ricorso al Presidente con le proprie controdeduzioni entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea degli associati.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.* Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

#### ART. 7 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo (in qualità di Organo di amministrazione);
- il Presidente;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### ART. 8 (Assemblea)

L'assemblea è formata da tutti gli associati ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta,* anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (lettera o messaggio e-mail), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno entro il trenta di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva il programma di attività;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.
   28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati in caso di ricorso,* la deliberazione dell'assemblea è inappellabile;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo, lo Statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio in prima convocazione occorre la presenza di almeno ¾ degli associati in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del consiglio direttivo.

Le decisioni prese dall'Assemblea, impegnano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti. Gli associati possono partecipare all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione come telefono o Skype, purché sia verificata l'identità.

## ART. 9 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

techenif tohong

& Chi Hang

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- individuare l'Assistente spirituale che ha il compito di accompagnare la formazione spirituale e morale degli associati, di proporre delle esperienze di spiritualità e percorsi formativi di crescita, diffondendo una cultura di fede, speranza e amore.
- curare l'osservanza dello spirito dell'Associazione in accordo alle sue finalità, congiuntamente con l'Assistente spirituale;
- curare la gestione dei libri sociali;
- redigere e gestire eventuali regolamenti interni.

I componenti del Consiglio direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne *l'iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore.

Il *potere di rappresentanza* attribuito ai componenti del Consiglio direttivo è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo è *formato* da un numero di componenti dispari, minimo 3, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono *rieleggibili*.

*Tutti* i componenti del Consiglio direttivo sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Le cariche all'interno del Consiglio direttivo (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere) vengono attribuite a maggioranza dai componenti del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I componenti del Consiglio direttivo possono partecipare alle riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione come telefono o Skype, purché sia verificata l'identità.

Ove si verifichi la mancanza di un componente del Consiglio direttivo, succede il primo dei non eletti, che verrà confermato dall'Assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti del Consiglio direttivo che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

## ART. 10 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* a maggioranza dai componenti del Consiglio direttivo, una volta eletti dall'Assemblea.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente è rieleggibile per massimo due mandati consecutivi senza interruzione. Trascorso un mandato, rappresentato da un'altra persona, potrà essere rieletto per altri due mandati consecutivi.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### ART. 11 (Organo di controllo)

Il collegio dei revisori è nominato solo se obbligati dal Codice del Terzo settore con l'organo di controllo e con il revisore legale dei conti ex artt. 30 e 31 Codice del Terzo settore.

### ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, ai componenti del Consiglio direttivo ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

Federy. Showe

telli lling

### ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

 libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

 libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo, solo se obbligati dal Codice del Terzo settore;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi facendo richiesta scritta al Presidente.

#### ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

## ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

# ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, su decisione dell'assemblea convocata appositamente dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

### ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

23/03/19

Foderig Soldine